

Deliberazione della Giunta Regionale 1 dicembre 2014, n. 13-680

Sottoscrizione e approvazione di Accordo di Programma tra la Regione Piemonte, la Provincia di Asti ed il Comune di Villanova d'Asti ai fini del riconoscimento di due localizzazioni commerciali urbano periferiche L2.1 ed L2.2 nel Comune di Villanova d'Asti di cui all'art. 14 della DCR n. 563-13414/1999 come modificata dalla DCR n. 191-43016/2012 secondo le procedure stabilite con DGR n. 45-6097/2013.

A relazione del Presidente Chiamparino:

Con DCR n. 191-43016 del 20 novembre 2012 di modifica della DCR n. 563-13414/1999 è stato previsto che per alcuni casi il riconoscimento delle zone di addensamento commerciale denominate L.2. – localizzazioni commerciali urbano-periferiche non addensate, avvenga ricorrendo a procedimenti negoziali, quali gli accordi di cui all'art. 34 del D.Lgs. 267/2000 e agli artt. 11 e 15 della L. 241/90, secondo il principio di sussidiarietà e di pari ordinazione tra gli enti preposti alla programmazione e alla trasformazione del territorio. L'articolo 14 dell'allegato B alla suddetta D.C.R. 191-43016/2012 prevede che per il riconoscimento di una localizzazione commerciale urbano periferica non addensata L.2. si debba ricorrere all'accordo di programma qualora la superficie territoriale superi i mq. 70.000 per il comune metropolitano, i mq. 40.000 per i comuni facenti parte della aree di programmazione commerciale (con esclusione del comune metropolitano) e mq. 25.000 per tutti gli altri comuni.

Il Comune di Villanova d'Asti risulta classificato, ai sensi dell'art. 11 della DCR n. 563-13414/1999 e s.m.i., comune intermedio della rete secondaria non appartenente ad alcuna area di programmazione, ricadendo nella fattispecie che prevede il ricorso all'Accordo di Programma per il riconoscimento di localizzazioni commerciali urbano-periferiche non addensate L.2. con superficie territoriale maggiore di mq 25.000.

La Conferenza dei Servizi, presieduta dal Responsabile del Procedimento arch. Patrizia Vernoni, espletato il procedimento, come dettagliatamente descritto nelle premesse dell'Accordo, allegato quale parte integrante del presente atto e secondo le procedure stabilite con DGR n. 45-6097/2013, ha formulato parere positivo sulla definizione dei suoi contenuti e successivamente predisposto lo schema di Accordo e trasmesso in data 23.10.2014 alla Provincia di Asti e al Comune di Villanova d'Asti.

L'Accordo di Programma deve essere condiviso, approvato e sottoscritto dalla Regione Piemonte, dalla Provincia di Asti e dal Comune di Villanova d'Asti entro 30 giorni dalla data di trasmissione dello schema di Accordo risultante dalla Conferenza dei Servizi.

Il Comune di Villanova d'Asti dopo la sottoscrizione dell'Accordo di Programma provvederà a dare attuazione al riconoscimento delle localizzazioni commerciali urbano-periferiche non addensate L.2. mediante le differenti procedure previste all'art. 29 comma 3 della DCR n. 563-13414/1999 e s.m.i.

La sottoscrizione dell'Accordo di Programma non comporta alcun onere economico per la Regione Piemonte.

Visti:

il d.lgs. 114/1998;

il d.lgs. 267/2000;

la l. 241/1990;
la l.r. n. 28/1999;
la d.c.r. 563-13414/1999 e s.m.i.;
la d.g.r. 45-6097/2013.

Tutto ciò premesso e considerato la Giunta regionale, unanime,

delibera

la sottoscrizione e l'approvazione dello schema dell'Accordo di Programma per il riconoscimento di due localizzazioni commerciali urbano periferiche L2.1 ed L2.2 nel Comune di Villanova d'Asti, allegato alla presente quale parte integrante;

-di demandare la sottoscrizione del suddetto schema all'Assessore dell'Attività Produttive.

Il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23, lett. d) del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

(omissis)

Allegato

Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 267/2000 e artt. 11 e 15 della L. 241/1990, tra la Regione Piemonte, la Provincia di Asti ed il Comune di Villanova d'Asti ai fini del riconoscimento di due localizzazioni commerciali urbano periferiche L2.1 ed L2.2 nel Comune di Villanova d'Asti di cui all'art. 14 della DCR n. 563-13414/1999 come modificata dalla DCR n. 191-43016/2012 secondo le procedure stabilite con DGR n. 45-6097/2013.

Premesso che:

1. Con DCR n. 191-43016 del 20 novembre 2012 di modifica della DCR n. 563-13414/1999 è previsto per alcuni casi che il riconoscimento delle zone di addensamento commerciale denominate L.2. – localizzazioni commerciali urbano-periferiche non addensate, avvenga ricorrendo a procedimenti negoziali, quali gli accordi di cui all'art. 34 del D.Lgs. 267/2000 e agli artt. 11 e 15 della L. 241/90, secondo il principio di sussidiarietà e di pari ordinazione tra gli enti preposti alla programmazione e alla trasformazione del territorio. L'articolo 14 dell'allegato B alla D.C.R. 191-43016/2012 prevede che per il riconoscimento una localizzazione commerciale urbano periferica non addensata L.2. si debba ricorrere all'accordo di programma qualora la superficie territoriale superi i mq. 70.000 per il comune metropolitano, i mq. 40.000 per i comuni facenti parte della aree di programmazione commerciale (con esclusione del comune metropolitano) e mq. 25.000 per tutti gli altri comuni. L'accordo, da stipularsi tra Comune, Provincia e Regione, dovrà, nei contenuti di dettaglio, analizzare e valutare tutti gli aspetti indicati all'art. 14 dell'allegato B della D.C.R. 191-43016/2012, e conseguentemente trovare le necessarie soluzioni territoriali, ambientali.
2. In data 12/07/2013 la Giunta regionale ha approvato le “Disposizioni attuative dei procedimenti amministrativi di Accordo di Programma in attuazione della DCR n. 563-13414 del 29 ottobre 1999 come modificata dalla DCR 191-43016 del 20 novembre 2012” con DGR n. 45-6097/2013.
3. Il Comune di Villanova d'Asti, classificato ai sensi dell'art. 11 della DCR n. 563-13414/1999 e s.m.i. comune intermedio della rete secondaria non appartenente ad alcuna area di programmazione, ha avviato con nota protocollare n. 2616 del 21/03/2014 il procedimento di Accordo di Programma, secondo le procedure previste con DGR n. 45-6097/2013, per il riconoscimento di due localizzazioni urbano periferiche denominate L2.1 ed L2.2 con la seguente documentazione allegata:
 - a. Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 19/02/2014;
 - b. Dichiarazione di assenza dei vincoli sulle aree ed immobili interessati;
 - c. Valutazione ex ante;
 - d. Relazione generale;
 - e. Estratti delle Norme d'attuazione del vigente P.R.G.C.;
 - f. Relazione tecnica per gli aspetti di viabilità e traffico;
 - g. Documentazione fotografica;
 - h. Corografia in scala 1:20000;
 - i. Tavola di individuazione degli addensamenti e localizzazioni in scala 1:5000;
 - j. Schema indicativo del sistema viabilità ed accessi in scala 1:2000;

- k. P.R.G.C. vigente con proposta di individuazione di due localizzazioni L2 in scala 1:5000;
- l. Definizione della conurbazione in scala 1:20000.
4. Il Comune di Villanova d'Asti propone il riconoscimento di due localizzazioni urbano periferiche L2.1 ed L2.2 con le seguenti caratteristiche:
- localizzazione L2.1 area produttiva dismessa da più di 10 anni situata all'esterno del tessuto residenziale del capoluogo in prossimità dello svincolo autostradale della A21 la cui superficie territoriale risulta pari a mq 50.722; l'area si trova in prossimità di uno dei nuclei esterni facenti parte del territorio comunale denominato "Borgo Valdichiesa". Risultano rispettati i parametri Y.2, X.2, J.2, H.2 e W.2 di cui al prospetto 5 dell'art. 14 della DCR citata;
 - localizzazione L2.2 in parte occupata da strutture produttive dismesse (l'attività produttiva preesistente è attualmente stata rilocalizzata) e un edificio che ospita un esercizio di vicinato. La superficie territoriale totale è pari a mq 32.457. Risultano rispettati i parametri Y.2, X.2, J.2 ed H.2 di cui al prospetto 5 dell'art. 14 della DCR citata mentre viene derogato con motivazione il parametro W.2, distanza minima da altro addensamento urbano A1.
5. In data 11/04/2014 con nota protocollare n. 4333/1607 è stata avviata la fase di concertazione tra i comuni confinanti: Buttigliera d'Asti (AT), Dusino San Michele (AT), Isolabella (TO), Montafia (AT), Poirino (TO), Riva presso Chieri (TO), San Paolo Solbrito (AT), Valfenera (AT).
6. In data 08/04/2014 con nota protocollare n. 4172/1607 sono state invitate le organizzazioni di tutela dei consumatori e le organizzazioni imprenditoriali del commercio più rappresentative a livello provinciale ad esprimersi per quanto di competenza come previsto all'art. 14 c. 4 lett. b) della DCR n. 563-13414/99 e s.m.i.
7. In data 29 aprile è stata convocata la prima seduta della Conferenza dei Servizi e la concertazione tra i comuni confinanti come previsto all'articolo 5 della DGR n. 45-6097/2013.
8. In data 14/05/2014 ha avuto luogo un sopralluogo tecnico congiunto tra la Regione Piemonte - Settore Programmazione Terziario Commerciale, la Provincia di Asti – Area Territorio e il Comune di Villanova d'Asti per la verifica delle localizzazioni oggetto del presente accordo.
9. In data 11/06/2014 è stata convocata la seconda seduta della Conferenza dei Servizi durante la quale è stato acquisito il parere della Provincia di Asti – Area Territorio – Servizio LL.PP., Edilizia e Strade – Ufficio Pianificazione Territoriale (prot. n. 55249 del 09/06/2014) e la seguente documentazione integrativa:
- a. Relazione generale (aggiornamento giugno 2014)
 - b. Tavola 2 di individuazione degli addensamenti e localizzazioni
10. In data 01/08/2014 è stata convocata la terza seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi alla quale sono state invitate le organizzazioni di tutela dei consumatori e le organizzazioni imprenditoriali del commercio più rappresentative a livello provinciale ad esprimersi per quanto di competenza.

Visti:

i verbali sottoscritti delle conferenze dei servizi protocollo n. 8586/1607 del 2/07/2014 e 8586/1607 del 22/07/2014 che formano parte integrante del presente accordo;

il parere della Provincia di Asti espresso con DGP n. 77 del 16/05/2013 rispetto ai contenuti di pianificazione provinciale;

il parere della Provincia di Asti espresso con nota n. 55249 del 09/06/2014 rispetto agli aspetti della viabilità di competenza provinciale e al Piano Territoriale Provinciale;

il parere della Società SATAP s.p.a. espresso con nota n. 421-2088/U del 05/04/2013 rispetto alla proposta di inserimento di una rotatoria nella bretella di collegamento A21 – SR 10 – Svincolo di Villanova Nord.

Tutto ciò premesso si stabilisce che:

TRA

La Regione Piemonte

La Provincia di Asti,

Il Comune di Villanova d'Asti

si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo di programma unitamente agli atti allegati e depositati in originale presso gli Uffici della Regione Piemonte.

Articolo 2

Oggetto

Il presente Accordo di Programma ha per oggetto il riconoscimento di due localizzazioni commerciali urbano periferiche L.2. nel Comune di Villanova d'Asti denominate L.2.1 ed L.2.2. secondo i contenuti e i disposti della DCR n. 563-13414 del 29 ottobre 1999 come modificata dalla DCR 191-43016 del 20 novembre 2012.

La localizzazione urbano periferica L.2.1, area produttiva dismessa da più di 10 anni, è situata in prossimità dello svincolo autostradale della A21 con superficie territoriale pari a mq 50.722 e individuata dal mappale 79 del foglio 25;

La localizzazione urbano periferica L.2.2 è situata in prossimità del centro abitato con superficie territoriale totale pari a mq 32.457 e individuata dai mappali 20-63-68-69-70-407-433-479 del foglio 29.

Articolo 3

Prescrizioni

Il riconoscimento delle localizzazioni di cui al precedente articolo 1 e la loro successiva attuazione è subordinato alle seguenti prescrizioni e indirizzi:

- il riconoscimento delle localizzazioni commerciali (e la loro successiva attuazione) dovrà consentire il perseguimento degli obiettivi che il PTP si pone, valorizzando l'identità paesaggistica, mirando a riqualificare la percezione del paesaggio rispetto alle principali vie di comunicazione. In particolare, in sede di procedimento autorizzativo, il Comune dovrà assicurare la tutela degli aspetti paesaggistici

garantendo il corretto inserimento degli interventi, (opportunamente documentati anche attraverso foto inserimenti nel contesto di riferimento). Per eventuali ripristini ambientali e per gli interventi di consolidamento e contenimento dei suoli dovrà essere privilegiato l'utilizzo delle tecniche di ingegneria naturalistica;

- Dovranno essere puntualmente rispettate le prescrizioni di cui al comma 4, ed in particolare dei commi 4.3, 4.4 e 4.7 dell'articolo 36 delle NTA del PTP approvato con DCR 384-28589 del 05/10/2004 e dovranno essere altresì tradotti ed interpretati (un eventuale scostamento dovrà essere adeguatamente motivato) gli indirizzi di cui al comma 5 del medesimo articolo 36.
- In merito al sistema viabilità si richiama il parere favorevole espresso dalla Provincia di Asti con DGP 77 del 16/05/2013 fermo restando che:
 - per le intersezioni della viabilità locale con la viabilità principale (SP 10 Padana Inferiore ed SP 29 Raccordo) devono essere adottate le tipologie di incrocio previste dalla normativa vigente, individuando soluzioni atte ad evitare le interruzioni dei flussi di traffico. A tal fine, si precisa che le progettazioni degli interventi che coinvolgono strade di competenza provinciale dovranno essere poste all'attenzione del Servizio Viabilità della Provincia di Asti per essere preventivamente concordate ed autorizzate;
 - le modalità esecutive dei lavori, i tempi di realizzazione dei medesimi, i relativi finanziamenti, il trasferimento dell'opera compiuta e della relativa area di occupazione al demanio provinciale saranno oggetto di successivo accordo di programma;
 - tutti i costi relativi alle opere e alla sistemazione della viabilità finalizzati all'attivazione delle aree in oggetto non saranno a carico della Provincia di Asti;
 - le rotatorie dovranno essere dotate di impianto di illuminazione e smaltimento delle acque superficiali;
 - ♦ con riferimento alla localizzazione L2.1:
 - l'attivazione degli interventi dovrà essere subordinata alle indicazioni procedurali indicate all'interno del parere preventivo formulato da SATAP in data 05/04/2013 prot. n. 421-2800/V;
 - dovrà essere attuata la razionalizzazione degli accessi lungo la S.P. 10 in prossimità dell'incrocio a rotatoria, così come già indicato in fase istruttoria negli elaborati integrativi trasmessi con nota n. 3524 dell'11/04/2013. In particolare gli accessi relativi alle attività artigianali presenti sul lato est della provinciale dovranno confluire sulla viabilità comunale di collegamento alla rotatoria, mentre gli accessi dislocati sul lato opposto della strada (relativi all'attività "FAI Service Utility") dovranno essere eliminati e dovrà essere creato un unico accesso sulla viabilità secondaria interna alla localizzazione, che immetterà il traffico sulla rotatoria principale;
 - poiché la localizzazione è interessata dalla fascia di rispetto autostradale, i relativi interventi dovranno risultare compatibili con quanto disposto dalle norme vigenti in materia;
 - dovranno essere previste nelle successive fasi attuative le soluzioni per collegare funzionalmente, attraverso percorsi pedonali e ciclabili, la localizzazione L2.1 alle piste ciclabili esistenti nei centri abitati (capoluogo e Borgo Valdichiesa); inoltre si raccomanda per la stessa una particolare attenzione sotto il profilo progettuale, vista la natura di "porta urbana", valutando la coerenza e l'integrazione con il contesto edificato rispetto al nucleo centrale di Villanova d'Asti e le caratteristiche tipologiche storico-ambientali della zona rurale entro cui si colloca;

- ♦ Con riferimento alla localizzazione commerciale L2.2:
- lungo la S.P. 10 sarà autorizzato esclusivamente l'accesso per i veicoli provenienti dalla direzione Chieri-Asti. In sede di progettazione esecutiva dovranno essere previsti accorgimenti tecnici finalizzati a evitare la svolta dei veicoli provenienti dalla direzione opposta (verso Chieri);
- In particolare vista la "Relazione tecnica per gli aspetti di viabilità e traffico" nella quale l'impatto di traffico addizionale relativo alla localizzazione L2.2 ipotizzato prevede un incremento di traffico del 62,52% nell'intersezione tra la S.P. 29 Raccordo e la S.P. 10 si dovrà studiare in seguito l'intersezione in modo da valutare le possibili soluzioni atte a garantire una migliore gestione in sicurezza dell'intersezione;
- si dovrà prevedere il collegamento della localizzazione commerciale con pista ciclabile, raccordata funzionalmente alle piste ciclabili esistenti nell'area urbana; si dovrà inoltre garantire la sicurezza dell'utenza debole mediante la previsione di percorsi e attraversamenti pedonali. Tali previsioni potranno essere attuate in relazione al progressivo sviluppo dell'ambito commerciale.
- le prescrizioni viabilistiche elencate, per le due aree L2.1 ed L2.2, costituiscono il "livello minimo" di opere da realizzare, eventualmente da implementare a seconda alle risultanze della relazione d'impatto sulla viabilità ed in proporzione agli interventi commerciali, e non, che saranno richiesti;
- relativamente al "Sistema dell'Assetto idrogeologico" "Esaminata la Relazione Generale di "Valutazione ex-ante per l'individuazione di due L.2" datata Settembre 2012, nella quale è indicato che le aree in esame si trovano all'interno della Classe IIa di pericolosità geomorfologica, evidenziando il fatto che tali aree ricadono all'interno delle cosiddette Zone di Riserva Idropotabile (ai sensi delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale Provinciale) cioè le zone di interesse sovracomunale, dotate di elevata potenzialità qualitativa e quantitativa della risorsa idrica, tale da imporre la riserva allo sfruttamento idropotabile e in cui sono imposte limitazioni di profondità per la nuova realizzazione di pozzi ad usi diversi da quello idropotabile, evidenziando altresì che in tali Zone di Riserva Idropotabile valgono come prescrizioni immediatamente vincolanti quelle indicate all'art. 12 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale Provinciale, in particolare quanto indicato ai punti 3.4 e 3.5, si esprime parere favorevole, dal punto di vista geologico, al riconoscimento delle localizzazioni urbano-periferiche fermo restando che dovrà essere rispettato quanto indicato nel P.R.G.C. per la classe di edificabilità in cui ricadono le singole aree."
- relativamente al "Sistema dell'assetto naturale e agricolo forestale": si rileva che le aree oggetto di intervento, ricadono all'interno della componente di P.T.P. "Suoli produttivi di pianura". A tal proposito si rileva che l'art. 23 comma 5.2 par b) delle NdA del P.T.P., prevede che in tali aree dovrà essere limitata in via prioritaria la compromissione o riduzione delle loro superfici e/o capacità produttive; inoltre dovrà essere condizionata la trasformazione di tali suoli, quando comportino la compromissione o la riduzione delle loro superfici e/o capacità produttive, alla valutazione circa la presenza e/o assenza di alternative praticabili, circa il bilancio delle trasformazioni sotto i profili economico, ambientale e sociale, nonché circa la necessaria dotazione e localizzazione di servizi pubblici, di pubblica utilità e di uso collettivo;
- relativamente al "Sistema Ambientale": il Comune di Villanova d'Asti ricade nella componente di P.T.P. "Elementi di Connessione – Comuni della Cesura Nord", in tali aree la progettazione dovrà essere indirizzata in modo da interconnettere le aree

libere attraverso la creazione di corridoi naturali ed attraverso la messa in rete degli elementi naturali individuati; inoltre bisognerà ricomporre l'assetto funzionale e formale del paesaggio agricolo prevedendo il ricorso a tecniche di piantumazione; poiché la vegetazione arborea ed arbustiva esistente nelle aree di pianura è uno degli elementi caratterizzanti l'identità del paesaggio, la ricostituzione funzionale e formale della stessa costituisce un obiettivo del progetto con particolare attenzione alla scelta di specie autoctone, determinanti nel ricreare la tessitura e il colore degli ambiti coltivati; sarà utile contrastare il depauperamento della vegetazione naturale utilizzando quelle sistemazioni a verde che sono in grado di contrastare l'insediamento di processi spontanei di insediamento di piante infestanti. Il Comune dovrà effettuare idonea valutazione per la gestione dei rifiuti e per l'uso di sostanze e materiali che possono determinare un impatto sul terreno durante le eventuali fasi di cantiere per l'attuazione degli interventi previsti. La variante di Piano proposta, determinerà delle criticità legate alle emissioni in atmosfera che deriveranno dalle eventuali fasi di cantiere. Pertanto, si raccomanda di utilizzare tutti i possibili accorgimenti finalizzati al massimo contenimento delle emissioni, quali per esempio il mantenimento delle strade percorse dai mezzi di trasporto in condizioni tali da non dar luogo ad emissioni aggiuntive in fase di cantiere. In merito alle aree L2.1 e L2.2, le classi acustiche vigenti si ritengono non appropriate, in quanto relative ad aree caratterizzate dalla presenza di aree a carattere esclusivo o prevalente di attività industriali; si propone l'attribuzione di classi acustiche inferiori, evitando in ogni caso la creazione di nuovi accostamenti critici. Ogni variazione alla Classificazione Acustica dovrà essere apportata seguendo i criteri tecnici di cui alla DGR n. 85-3802 del 06/08/2001 della Regione Piemonte e approvata secondo le procedure di cui all'art. 7 della L.R. 52/2000.

Articolo 4

Obblighi dell'Accordo

I Soggetti che stipulano il presente Accordo hanno l'obbligo di rispettarlo in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti successivi che violino ed ostacolino l'Accordo o che contrastino con esso. I Soggetti che stipulano il presente Accordo sono tenuti a compiere gli atti applicativi e attuativi dell'accordo stesso, stante l'efficacia contrattuale del medesimo.

Articolo 5

Variazioni Urbanistiche

Il Comune dopo la sottoscrizione dell'Accordo provvederà a dare attuazione al riconoscimento di localizzazioni commerciali urbano-periferiche non addensate L.2.1 ed L2.2 con delibera consiliare di adozione dei criteri di programmazione commerciale e con successivo adeguamento del PRGC mediante le differenti procedure previste all'art. 29 comma 3) della D.C.R. 563-13414/99 e s.m.i.

Articolo 6

Vigilanza e Poteri Sostitutivi

La vigilanza sull'esecuzione del presente accordo e gli eventuali interventi sostitutivi sono esercitati dalla Regione Piemonte ai sensi degli artt. 4 c. 4 e 19 della legge regionale sul commercio, dell'art. 6 c. 6 del d.lgs. 114/98 e dall'art. 30 D.C.R. 563-13414/99 e s.m.i.

I Soggetti che stipulano il presente accordo individuano i funzionari responsabili dell'attuazione dell'accordo per conto della propria Amministrazione.

Gli uffici del Comune di Villanova d'Asti, per quanto di competenza, svolgono l'attività ordinaria e specifica di vigilanza sull'attività urbanistica-edilizia e di controllo oltre che sulla realizzazione degli interventi previsti dal presente accordo.

Articolo 7 Modifiche

Il presente accordo può essere modificato con il consenso unanime dei soggetti che lo stipulano, con le stesse procedure previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipula ed approvazione.

Articolo 8 Controversie

Eventuali controversie tra le parti in ordine all'interpretazione ed esecuzione dei contenuti dell'Accordo non sospenderanno l'esecuzione dell'Accordo e saranno preliminarmente esaminate dai Soggetti che svolgono la vigilanza di cui all'art. 6 dell'Accordo medesimo. Nel caso in cui non si dovesse giungere ad alcuna risoluzione preliminare la controversia dovrà essere sottoposta alla competenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte.

Articolo 9 Sottoscrizione e Pubblicazione

Il presente Accordo, sottoscritto pena la decadenza, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Il presente documento è costituito da 7 pagine dattiloscritte.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per la Regione Piemonte

Per la Provincia di Asti

Per il Comune di Villanova d'Asti